

N. 00028/2014 COLL.

N. 00156/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

DISPOSITIVO DI ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2013, proposto da:

Giuseppe Facchini e Flora Silvestri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Ceola e Andrea Maria Valorzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, via Cavour 34;

contro

Comune di Pergine Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Raffaele Marchesini e Massimo Negriolli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

delle elezioni comunali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Pergine Valsugana, i cui comizi elettorali sono stati convocati con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto-Adige 22.3.2013, n. 21, per il giorno 26 maggio 2013 ed il giorno 9.6.2013, quanto al turno di ballottaggio;

- dell'atto di proclamazione definitiva degli eletti avvenuto con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 25.6.2013, n. 32;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, e conseguente, compresi l'atto di proclamazione del Sindaco, avvenuto con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 25.6.2013, n. 31, ed il verbale delle operazioni dell'ufficio centrale per la votazione di ballottaggio, in particolare nella parte in cui procede al riparto dei seggi e procede alla proclamazione provvisoria degli eletti.

Visti il ricorso, depositato il 24.7.2013, ed i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale con cui è stata fissata l'udienza pubblica di discussione il 26.9.2013;

Visto il verbale dell'udienza del 26.9.2013 da cui risulta che la causa è stata rinviata all'odierna udienza al fine di attendere la pronuncia della Corte costituzionale su analoga questione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) dichiara rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, primo comma, lett. h, del D.P.Reg. 1-2-2005, n. 1/L “*Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”, in relazione agli artt. 1, secondo comma, 3 e 67 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale di costituzionalità, ai sensi degli artt. 79 ed 80 del codice del processo amministrativo.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale e che sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Alma Chietтини, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 31/01/2014

(art. 130, co. 7, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)